



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 23	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di seconda convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA EX ART. 28.4 DELLA DELIBERA ARERA N.363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di Aprile alle ore 16:30, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres	Ass
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	Si	No
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
UBERTI SERENA	Si	No
CORRENDO ETTORE ANTONIO	Si	No
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	Si	No
ZAMBARDA ELIA	Si	No
SERAFINI LUCA	Si	No
BACCOLO AMADIO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
Totali	06	07

Partecipa il Signor Segretario comunale DOTT. ROBERTO MINARELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Signor Presidente del Consiglio Comunale UBERTI SERENA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 25/04/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA EX ART. 28.4 DELLA DELIBERA ARERA N.363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Presidente del Consiglio: passiamo ora al punto numero uno dell'ordine del giorno "ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA EX ART. 28.4 DELLA DELIBERA ARERA N.363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024". Chi interviene, prego Signor Sindaco.

Sindaco: prendo la parola per passarla alla dottoressa Cobelli che illustra l'argomento.

Dott.ssa Cobelli Monica: la dott.ssa Cobelli illustra dettagliatamente il piano economico finanziario e le tariffe che verranno applicate per la TARI.

Presidente del Consiglio: ci sono interventi?

Dopodiché, in assenza di ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la

Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale l’Autorità ha approvato i documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale ad oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)” mediante la quale l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

Vista la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l’Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all’Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all’Autorità spetta l’approvazione finale del PEF;

RILEVATO che la richiamata Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO inoltre che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, tra cui rientra il Comune di San Felice del Benaco per il pertinente PEF del Comune di San Felice del Benaco;

VISTA la documentazione definitiva ricevuta al nostro protocollo n. 3775 del 12.04.2024 con la quale il Gestore Garda Uno Spa ha inviato il PEF grezzo costituito dai seguenti allegati:

1. Tool di calcolo (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2024-2025);
2. relazione di accompagnamento (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);
3. dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

CONSIDERATO che è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo I minimo il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2.

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'EnteTerritorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San felice del Benaco non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune.;

RICHIAMATA la determinazione in data 30.12.2021 n.3 15 con la quale è stato affidato alla Societa' Five Consulting , il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO l'allegato a) "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 revisione ordinaria TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	€ 990.439,00	€ 1.040.041,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	€ 976.058,00	€ 1.019.114,00
Parte Variabile	€ 602.224,00	€ 609.579,00
Parte Fissa	€ 373.834,00	€ 409.535,00

DATO ATTO che il predetto piano finanziario è stato predisposto dal soggetto gestore Garda Uno Spa e trasmesso in via definitiva a questo Comune, registrato al protocollo comunale con n. Prot. N. n.3775 del 12.04.2024,

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2024/2025 allegato e) redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte dello Studio Five Consulting Srl, pervenuto in data 12.04.2024 prot. n.3783 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2024-2025;

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA N.1/DTAC/2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**"

VISTI

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA e' stato aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR);

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".
- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»).*

VISTO l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al [comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo [articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#).

VISTO l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al [comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 sopra richiamato;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF 2024 2025 revisione ordinaria allegato a);

RICHIAMATO il prospetto del "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni che si riporta per chiarezza:

	2024	2025
Totale PEF	€ 990.439,00	€ 1.040.041,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	€ 976.058,00	€ 1.019.114,00
Parte Variabile	€ 602.224,00	€ 609.579,00
Parte Fissa	€ 373.834,00	€ 409.535,00

PRESO ATTO dell'attribuzione alle utenze domestiche del 50,50% alle utenze domestiche del costo complessivo e del restante 49,50% alle utenze non domestiche (allegato g);

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2024 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche allegato f);

PRESO ATTO della proiezione teorica, in base alla articolazione tariffaria da applicare all'anno 2024 determinata in conformita' alle disposizioni sopra descritte, pari all'importo di € 962.847,00;

DATO ALTRESI' ATTO che sull'importo della Tari viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgvo n.504 del 30.12.1992, nella misura del 5% come previsto dall'articolo 1 c.666 della legge n.147 del 27.12.2013 (riscosso direttamente dalla Provincia)

CONSIDERATO CHE il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 6.06.2023 prevede agevolazioni pari al 25% della parte variabile della tariffa per il compostaggio domestico ed al 50% della tariffa per le attivita' del centro storico;

PRESO ATTO che le sopracitate agevolazioni comportano un minor gettito stimato pari rispettivamente ad €1.915,87 ed € 15.239,27.(il primo finanziato nel Pef ed il secondo con risorse proprie dell'Ente;

PRESO altresì atto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023 vincolato Tari per l'importo pari ad € 13.191,23 applicato in riduzione alla Tari delle utenze domestiche;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe Tari da applicare per l'anno 2024 dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR 2 di Arera allegato f);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da SIMONE ZUIN, ROBERTO MINARELLI, SERENA UBERTI e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RITENUTO di stabilire n. 2 rate con scadenza:

28 GIUGNO 2024

31 DICEMBRE 2024;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui Rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato articolo 13, comma 15 ter, del D. L. n. 201 /2011, ovvero mediante inserimento sul portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe Tari da applicare per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31 01.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile dell'Area Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

PRESO ATTO del parere del revisore espresso con verbale n. 3 ricevuto al protocollo n. 3921 del 16.04.2024 allegato h)

Con voti

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti, espressi per alzata di mano da 6 (sei) Consiglieri comunali, presenti ed aventi diritto al voto:

- *favorevoli n. 6 (sei) di maggioranza: Zuin Simone, Baldo Bruno, Tarmanini Sandra, Bocchio Simone, Uberti Serena e Riz Isabelle*
- *contrari n. 0 (zero);*
- *astenuti n. 0 (zero).*

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale TARI 2024-2025", come da relazione di validazione della Società Five Consulting Srl incaricata della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 3783 in data 12.04.2024, allegato (allegato e) e del parere del revisore dei conti allegato h);

3. DI APPROVARE l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025 allegato a) e la Relazione di accompagnamento allegato d) predisposto in base ai criteri di cui in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

Dichiarazione di veridicità dell'Ente gestore allegato b)

Dichiarazione di veridicità del Sindaco allegato c)

di adeguare il Bilancio di previsione 2024 2026;

4. DI PRECISARE che il PEF 2024-2025, calcolato in base all'art. 4 del medesimo MTR-2, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif – delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF-Determina ARERA N.1/DTAC/2023);

5. DI CONSIDERARE che il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif, è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo I minimo" ;

6. di FISSARE n.2 rate per la scadenza del tributo: 28 giugno e 31 dicembre 2024;

7. DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2024- 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Con voti, espressi per alzata di mano da 6 (sei) Consiglieri comunali, presenti ed aventi diritto al voto:

- *favorevoli n. 6 (sei) di maggioranza: Zuin Simone, Baldo Bruno, Tarmanini Sandra, Bocchio Simone, Uberti Serena e Riz Isabelle*
- *contrari n. 0 (zero);*
- *astenuti n. 0 (zero).*

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

**Il Presidente
Uberti Serena**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**Il Sindaco
Zuin Simone**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Minarelli**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

	2024			2025		
	Comune di San Felice del Benaco			Comune di San Felice del Benaco		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	76.633	136	76.770	65.571	-	65.571
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	76.917	-	76.917	81.718	-	81.718
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	93.298	-	93.298	107.703	-	107.703
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	340.290	-	340.290	327.376	-	327.376
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	11.628	-	11.628	6.342	-	6.342
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	20.034	-	20.034	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.700	-	15.700	15.027	-	15.027
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	4.710	-	4.710	4.508	-	4.508
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic}	78.103	-	78.103	82.783	-	82.783
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic}	28.117	-	28.117	29.802	-	29.802
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	- 19.864	28.734	8.870	- 674	21.408	20.734
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	53.781	53.781	-	55.373	55.373
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	566.108	82.652	648.760	553.725	76.781	630.506
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	106.871	-	106.871	120.475	-	120.475
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.504	31.606	33.110	1.780	32.719	34.498
Costi generali di gestione CGG	115.643	16.805	132.449	126.321	15.790	142.111
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	322	-	322	328	-	328
Costi comuni CC	117.469	48.412	165.881	128.429	48.508	176.937
Ammortamenti Amm	25.732	-	25.732	31.669	-	31.669
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	19.757	-	19.757	21.606	-	21.606
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	730	-	730	35	-	35
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	9.865	-	9.865	7.449	-	7.449
Costi d'uso del capitale CK	56.084	-	56.084	60.759	-	60.759
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	1.057	-	1.057	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	3.903	25.433	29.335	- 1.900	18.430	16.530
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	30.815	30.815	-	34.834	34.834
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	285.384	104.659	390.043	307.763	101.772	409.535
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	851.493	187.311	1.038.803	861.488	178.553	1.040.041
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	851.493	187.311	1.038.803	861.488	178.553	1.040.041

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %			77%		78%
q _{az} ton			2,933.00		3.183,46
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			30,73		29,46
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore)			34,82		34,73

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00		0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15		0,00
Totale γ			-0,15		0,00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,85		1,00
Verifica del limite di crescita					
rpi_a			2,7%		2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%		2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%		0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%		0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			1,00%		1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,60%		5,60%
$(1+\rho)$			1,0560		1,0560
$\sum T_a$			1.038.803		1.040.041
$\sum TV_{a-1}$			517.302		616.605
$\sum TF_{a-1}$			420.613		373.834
$\sum T_{a-1}$			937.915		990.439
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,1076		1,0501
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			990.438		1.040.041
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			48.365		-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	537.551	79.054	616.605	553.725	76.781
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	270.988	102.845	373.834	307.763	101.772
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	808.539	181.900	990.439	861.488	178.553
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			14.381		20.927
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-		-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			602.224		609.579
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			373.834		409.535
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			976.058		1.019.114
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1					
R1			0,72		0,72
Calcolo H di partenza					
$AR^{agg}_{sc\ si}$			65.868		
$CRD^{agg}_{sc\ si}$			393.591		
H di partenza			16,7%		
Classe di partenza H			H		
Obiettivi			20,7%		24,2%
Classe obiettivo			G		G

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 16/04/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA EX ART. 28.4 DELLA DELIBERA ARERA N.363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

P A R E R E

espresse ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione,

Note:

16/04/2024

Il Responsabile dell'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Monica Cobelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 16/04/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA EX ART. 28.4 DELLA DELIBERA ARERA N.363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

P A R E R E

espresse ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 3, c.1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

Note:

16/04/2024

Il Responsabile dell'Area Contabile
Monica Cobelli

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

IL/LA SOTTOSCRITTO/A MARIO BOCCHIO

NATO/A A BEDIZZOLE

IL 15/08/1955

RESIDENTE IN BEDIZZOLE

VIA DELLA SIGNORINA 19

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GARDA UNO SPA

AVENTE SEDE LEGALE IN PADENGHE SUL GARDA VIA ITALO BARBIERI 20

CODICE FISCALE 87007530170 PARTITA IVA 00726790983

TELEFAX 0309995420 TELEFONO 0309995401

INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@PEC.GARDAUNO.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 21/03/2024, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 21/03/2024

IN FEDE

Mario dott. Bocchio
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della soc. Garda Uno S.p.A. ai sensi del medesimo decreto

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0003775/2024 del 12/04/2024

Firmatario: MARIO BOCCHIO

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

IL SOTTOSCRITTO ZUIN SIMONE

NATO A DOLO (VE)

IL 29/05/1970

RESIDENTE IN SAN FELICE DEL BENACO (BS)

VIA DELLA MOIA, 15

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

AVENTE SEDE LEGALE IN SAN FELICE DEL BENACO VIA XX SETTEMBRE, 11

CODICE FISCALE 00843000175 CODICE ISTAT 017171

TELEFONO 0365/558611

INDIRIZZO PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SANFELICEDELBENACO.BS.IT

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA


- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 27/03/2024, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.


DATA

15.06.2024



IN FEDE


COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SECONDO SEMIPERODO REGOLATORIO 2024 – 2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
ai sensi della Deliberazione ARERA
3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e s.m.i.

26 marzo 2024

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
2	Descrizione dei servizi forniti.....	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario.....	6
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	6
3.1.3	Fonti di finanziamento	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	7
3.2.1	Dati di conto economico	8
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	9
3.2.3	Componenti di costo previsionali.....	9
3.2.4	Investimenti.....	10
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale.....	11
4	Attività di validazione.....	11
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	11
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	11
5.1.1	Coefficiente di recupero produttività	12
5.1.2	Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	15
5.1.3	Coefficiente CO ₁₁₆	16
5.1.4	Coefficiente CRI	16
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	16
5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	16
5.2.2	Componente previsionale CQ	16
5.2.3	Componente previsionale COI.....	16
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	16
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	16
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	16
5.4.2	Determinazione del fattore ω	17
5.5	Conguagli	17
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	18
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	18
5.8	Rimodulazione dei conguagli	18
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	18
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	19

5.11 Ulteriori detrazioni	19
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei Costi efficienti della raccolta differenziata	19

1 Premessa

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (il comune di San Felice del Benaco) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore Garda Uno SpA (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo semiperiodo regolatorio (anni 2024-2025).

Il Comune di San Felice del Benaco è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità. Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024 e all'anno 2025.

Risulta qui necessario evidenziare gli impatti della Regolazione Tariffaria in un periodo politico ed economico che non riscontra precedenti dal secondo dopoguerra. La Delibera 363/2021/R/rif (Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio) è stata emanata nel novembre del 2021 e intende migliorare ed evolvere, senza radicalmente stravolgere quanto già definito con il Metodo per il primo periodo regolatorio. ARERA ha poi aggiornato i Coefficienti applicativi (Delibera 389/2023/R/rif e DTAC 1/2023) e integrato (Delibera 387/2023/R/rif) con le modalità di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata. Le nuove regole hanno quindi consentito di generare i PEF con riferimento al periodo 2024 – 2025.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il Comune di San Felice del Benaco.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono:

- Spazzamento e lavaggio strade: Garda Uno SpA
- Raccolta e trasporto dei Rifiuti: Garda Uno SpA
- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: Comune di San Felice del Benaco.

Il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori preposto all'attività di validazione, individuato dal comune di San Felice del Benaco, è F.I.V.E. Consulting di Brescia.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La scelta degli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto della predisposizione tariffaria è effettuata da Garda Uno SpA che, a seconda degli andamenti di mercato, sceglie i destini che ne ottimizzano la gestione, sia in termini

economici (minimizzando il costo di trattamento e/o massimizzando il ricavo di cessione) sia in termini di performance ambientali (privilegiando i migliori percorsi di valorizzazione nel rispetto , della gerarchia stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/EC). In particolare, il rifiuto secco residuo viene conferito all'impianto di termovalorizzazione con recupero di energia del Bacino della Provincia di Brescia di proprietà di A2A SpA.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, presso la Sede di Garda Uno SpA, è disponibile l'integrale documentazione contabile e amministrativa attraverso la quale è stato predisposto il Piano Finanziario e la presente Relazione. Le medesime informazioni sono state messe a disposizione del soggetto Terzo Validatore incaricato dal Comune.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel comune di San Felice del Benaco viene erogato in forza di un affidamento diretto in house providing a Garda Uno SpA avvenuto nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 36 del 31/03/2023 e s.m.i. che recepisce le Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE con la formula dell'"in house providing", con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/11/2023.

I servizi erogati vengono richiamati brevemente nell'elenco che segue:

Raccolta porta a porta rifiuto SECCO INDIFFERENZIATO a tutte le utenze. Frequenza 1 volta a settimana, 2 volte a settimana da aprile a settembre Grandi Utenze, 3 volte a settimana da aprile a settembre campeggi, 4 volte a settimana da giugno ad settembre campeggi. Il servizio viene effettuato tramite la raccolta di sacchi e lo svuotamento di contenitori da lt 120/240/1000
Raccolta porta a porta rifiuto ORGANICO a tutte le utenze. Frequenza 2 volte a settimana, 3 volte a settimana da aprile a settembre. Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da lt 25/120/240
Raccolta porta a porta CARTA-CARTONE a tutte le utenze. Frequenza 1 volta a settimana, 2 volte a settimana da aprile a settembre Grandi Utenze + campeggi, 3 volte a settimana da giugno a settembre campeggi. Il servizio viene effettuato tramite raccolta sfusa e lo svuotamento di contenitori da lt 120/240/1000
Raccolta porta a porta VETRO-LATTINE a tutte le utenze. Frequenza 1 volta a settimana, 2 volte a settimana da aprile a settembre Grandi Utenze + campeggi, 3 volte a settimana da giugno a settembre campeggi. Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da lt 25/120/240

Raccolta porta a porta imballaggi in PLASTICA a tutte le utenze. Frequenza 1 volta a settimana, 2 volte a settimana da aprile a settembre Grandi Utenze + campeggi, 3 volte a settimana da giugno a settembre campeggi. Il servizio viene effettuato tramite la raccolta di sacchi gialli e lo svuotamento di contenitori da Lt 120/240/1000
raccolta porta a porta VEGETALE presso le utenze domestiche e non domestiche tramite lo svuotamento di contenitori da LT 120/240 . Frequenza 1 volta settimana per 9 mesi da marzo a novembre. Il servizio viene effettuato tramite lo svuotamento di contenitori da Lt 120/240
raccolta rifiuti differenziati presso mercato settimanale 1 volta settimana
raccolta porta a porta PANNOLINI 1 volta settimana
raccolta porta a porta INGOMBRANTI con frequenza 1 volta al mese
raccolta pile e farmaci (nr. 10 contenitori) con servizio a riempimento
spazzamento meccanizzato - secondo programma
spazzamento manuale - secondo programma
svuotamento cestini (nr. 82) con frequenza massimo 4 volte /settimana da aprile a settembre e 2 volte settimana da ottobre a marzo
lavaggio cassonetti per la raccolta del secco presso i campeggi ogni 15 da aprile a settembre
servizio qualità - 3 ore settimana
Servizi integrativi di raccolta per utenze particolari
sorveglianza CENTRO DI RACCOLTA con la presenza di nr. 2 operatori x 36 ore/settimana/operatore e nr. 1 operatore la domenica x ore 4
messa a disposizione container, presscontainer, cisterne ed altri contenitori al Centro di Raccolta
fornitura tessere accesso centro di raccolta comunale
fornitura ecocalendari
fornitura contenitori raccolta rifiuti alle nuove utenze (da Lt 20/120/240/1000)
trasporto di tutti i rifiuti agli impianti
trattamento (recupero o smaltimento) di tutti i rifiuti

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Garda Uno SpA non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sussiste una sentenza passata in giudicato che riguarda l'affidamento diretto "*in house providing*" da parte del Comune di Calcinato con contestuale acquisto di Azioni nel 0,10% del Capitale Sociale (partecipazione c.d. "ultraminoritaria"). Il TAR Brescia ha respinto il Ricorso di impugnativa della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calcinato proposto da Aprica SpA, avallando in toto quanto in essa contenuto. Si veda in proposito TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780 ("*sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari*").

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2024-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi così come stabiliti nel contratto di affidamento.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Garda Uno SpA, garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2024-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2023 che è pari al 77,8%.

Alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario da parte del gestore, ARERA ha emanato la Delibera 15/2022/R/rif, da cui si evincono le richieste dell'Autorità nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per il biennio 2024 – 2025 non sono previsti Costi legati alla Qualità del Servizio in quanto già previsti e sostenuti nel corso del biennio precedente. Pertanto, la componente CQ non è valorizzata; per quanto attiene le componenti QL derivanti dai COI, si veda il relativo capitolo.

Si evidenzia che la stringa dei QL e PG previsti nell'arco 2024-2025 è pari a:

DESCRIZIONE	SIGLA	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	QL	2,00%	2,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	PG	0,00%	0,00%

Il coefficiente C116 non è stato valorizzato a seguito di un modesto aumento dei costi del servizio determinato dalla perdita attesa dei proventi di cessione della carta. Il Comune terrà monitorato tale aspetto ed eventualmente sarà inserito nella revisione biennale del PEF.

La stringa dei C116 previsti nell'arco 2024-2025 è dunque:

DESCRIZIONE	SIGLA	2022	2023	2024	2025
Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/20	C₁₁₆	-	-	-	-

3.1.3 Fonti di finanziamento

Garda Uno SpA utilizza principalmente lo strumento dell'autofinanziamento per finanziare gli Investimenti; in parte utilizza mutui erogati da Istituti di Credito e in parte acquisisce soprattutto mezzi mobili dedicati alla raccolta e allo spazzamento in locazione finanziaria.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al Tool di Calcolo di cui alla determina 1/DTAC/2023 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Nel prospetto seguente si riportano i saldi delle voci del PEF 2024-2025 di competenza del gestore, calcolate secondo quanto descritto ai paragrafi seguenti.

SALDI PER PEF 2024-2025 - COMPETENZA GARDA UNO SPA			
DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	<i>CRT</i>	76.633	65.571
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	<i>CTS</i>	76.917	81.718
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	<i>CTR</i>	93.298	107.703
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	<i>CRD</i>	340.290	327.376
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	<i>CO^{EXP}_{116,TV}</i>	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	<i>CQ^{EXP}_{TV}</i>	11.628	6.342
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2	<i>COI^{EXP}_{TV}</i>	20.034	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	<i>AR</i>	15.700	15.027
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	<i>AR_{sc}</i>	78.103	82.783
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	<i>RC_{totTV}</i>	-19.864	-674
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	<i>CSL</i>	106.871	120.475
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	<i>CARC</i>	1.504	1.780
Costi generali di gestione	<i>CGG</i>	115.643	126.321
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	<i>CCD</i>	-	-
Altri costi	<i>CO_{AL}</i>	322	328
Costi d'uso del capitale	<i>CK</i>	56.084	60.759
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	<i>CO^{EXP}_{116,TF}</i>	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	<i>CQ^{EXP}_{TF}</i>	1.057	-

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	COI^{EXP}_{TF}	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RC_{totTF}	3.903	-1.900

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2024, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2022. Con riferimento agli anni 2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2023 in quanto, al momento della predisposizione dei PEF, è disponibile un preconsuntivo molto prossimo al risultato finale di Bilancio e con questo sostanzialmente riconciliabile.

Per la determinazione dei costi 2022 e 2023, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7 e 8 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale integrato con il sistema di contabilità analitica, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale operativo e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dalla programmazione puntuale dei Servizi sul territorio;
- i costi del personale interno amministrativo e di coordinamento e i costi di tipo operativo trasversali a tutti i Comuni serviti in ragione del peso del fatturato PEF dell'anno 2022 e dell'anno 2023 ritenuto sufficientemente rappresentativo.

Costi Amministrativi Recupero Crediti (CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono state definiti ed allocati costi come di seguito descritti:

- i costi identificati nel sistema contabile come CARC, come definito nella delibera 363/2022/R/rif, sono stati attribuiti alle singole gestioni in ragione del peso del fatturato PEF dell'anno 2022 e dell'anno 2023 ritenuto sufficientemente rappresentativo;

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono stati definiti ed allocati costi generali come di seguito descritti:

- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il Comune e definiti come "Servizi Comuni" ai sensi delle logiche sottese alla regolazione di separazione contabile (unbundling) presente nelle altre Attività Regolate da ARER; tali costi sono stati attribuiti alle singole gestioni in ragione del peso del fatturato PEF dell'anno 2022 e dell'anno 2023 ritenuto sufficientemente rappresentativo;

CO_{AL}

Per il calcolo della componente CO_{AL}, è stato esposto il contributo obbligatorio di funzionamento ARERA relativo all'anno 2022 e 2023. Sono altresì stati inseriti altri Costi Locali afferenti alla singola gestione (ad esempio: gli oneri TARI e altri oneri locali).

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2024, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2022 e riportate al 2024 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF. Medesima procedura è stata applicata al 2023 riportato al 2025.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{sc,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

Per l'allocazione di tali ricavi alle singole gestioni è stato utilizzato il seguente criterio:

- peso del fatturato PEF dell'anno 2022 e dell'anno 2023, driver ritenuto sufficientemente rappresentativo

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF 2024-2025 come segue:

SALDI PER PEF 2024-2025 - COMPETENZA GARDA UNO SPA			
DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	<i>bAR</i>	4.710	4.508
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	<i>b(1+ω)AR_{sc}</i>	28.117	29.802

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti) a copertura degli oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale, dei processi tecnici gestiti, ed all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

I Costi previsionali trasversali all'intera gestione sono legati alle richieste dell'Ente Locale affidante per il biennio in questione ma già determinate all'inizio del periodo regolatorio come previsto dal MTR2.

Tenuto conto che si tratta, salvo casi evidenziati, di costi trasversali a tutti i Comuni serviti, il driver di suddivisione è stato identificato nel numero di utenze attive sul singolo territorio come rilevato dall'ultimo Report disponibile pubblicato da ARPA Lombardia.

In particolare, sono stati valorizzati come segue (rappresentano l'incremento dei Costi da inizio periodo):

SALDI PER PEF 2022-2025 - COMPETENZA GARDA UNO SPA			
DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]
Miglioramento della Qualità del Servizio – Parte Variabile	<i>QL_V</i>	20.034	0,00
Miglioramento della Qualità del Servizio – Parte Fissa	<i>QL_F</i>	0,00	0,00
Costi Qualità ARERA – Parte Variabile	<i>CQ_V</i>	11.628	6.342
Costi Qualità ARERA – Parte Fissa	<i>CQ_F</i>	1.057	0,00

I valori sopra esposti si riferiscono:

per i CQ: personale per servizio ingombranti, per pronto intervento, per consegna e riparazione contenitori, ispettori ambientali e per coordinatore dei servizi aggiuntivi;

per i COI: personale per la gestione magazzino, piano sostituzione mastelli e carrellati obsoleti, affitto/spese capannone adibito a magazzino.

3.2.4 Investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti negli anni 2022 e 2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2024-2025, si sono considerati gli investimenti effettivamente realizzati nel corso dell'anno 2022 e 2023 inseriti nel Libro Cespiti che ha formato il Bilancio di esercizio per l'anno 2022 e che formerà il Bilancio per l'esercizio 2023.

Questi sono essenzialmente composti da:

- gli investimenti previsti nel budget 2022 – 2023 e approvato dall'Assemblea di Garda Uno SpA;
- gli investimenti previsti ed effettuati per il progetto di introduzione del sistema di misura puntuale dei rifiuti e del conseguente passaggio da TARI Tributo a TARI Tariffa Corrispettiva;
- gli investimenti previsti ed effettuati per il progetto di implementazione della qualità secondo la Regolazione dell'Autorità di cui alla Delibera 15/2022/R/rif;
- gli investimenti eventualmente necessari sul territorio al fine di integrare/attivare un Servizio.

3.2.5 *Dati relativi ai costi di capitale*

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli del Titolo IV del MTR-2. Per determinare il valore delle immobilizzazioni risultanti al 31/12/2022 e 31/12/2023 inerenti al servizio presso il Comune, è stato utilizzato il seguente criterio:

- attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul Comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche);
- per i cespiti acquisiti sino al 2021: attribuzione pro quota utilizzando le ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel Comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dalla programmazione puntuale dei Servizi sul territorio al fine di individuare i mezzi che operano sul singolo territorio
- per gli altri cespiti e per quelli acquisiti dal 2022 in poi, attribuzione in funzione della disponibilità sul territorio stesso rappresentata dal valore del PEF 2022 e 2023 lato Garda Uno SpA.

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali realizzati dal gestore per il servizio al Comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7;
- le poste rettificative del capitale, nello specifico il valore del Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Dipendente (TFR), sono state allocate in ragione del peso del fatturato PEF dell'anno 2022 e dell'anno 2023 ritenuto sufficientemente rappresentativo.

4 **Attività di validazione**

L'Ente territorialmente competente ha operato la scelta degli opportuni parametri che regolano la determinazione del Piano Economico Finanziario per il semiperiodo 2024-2025.

Per quanto riguarda la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2022 e 2023, l'Ente territorialmente competente ha effettuato un'analisi approfondita a seguito della presentazione ed approvazione del consuntivo 2022 e 2023 ed è stato edotto dal gestore delle variazioni contemplate dal nuovo metodo tariffario rispetto al precedente.

L'ETC per l'attività di validazione si è avvalso di un supporto tecnico esterno. Le risultanze delle attività di verifica sono riportate nella relazione di validazione a cui si fa rinvio.

5 **Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente**

5.1 **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2024	2025
r_{pi_a}	2,70%	2,70%
X_a	0,10%	0,10%
QL_a	2,00%	2,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI	1,00%	1,00%
ρ_a	5,60%	5,60%

	2024	2025
T_a	1.038.803	1.040.041
TV_{a-1}	517.302	616.605
TF_{a-1}	420.613	373.834
T_{a-1}	937.915	990.439
T_a/T_{a-1}	1,108	1,050
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	NO
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	48.365	0
Recupero delta	0	0

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa è effettuata dall'Ente territorialmente competente, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato".

Confronto con il benchmark di riferimento

Per quanto riguarda il confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, relativamente all'anno 2022 si hanno le seguenti risultanze:

- CU_{eff} 2022: 901.237 € / 2.933 ton = 30,73 cent€/kg;
- Fabbisogni standard 2022: 34,82 cent€/kg.

Pertanto, il CU_{eff} relativo all'anno 2022 di cui al punto 5.1 del MTR-2 è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

- CU_{eff} 2023: 937.915 € / 3.183 ton = 29,46 cent€/kg;
- Fabbisogni standard 2022: 34,73 cent€/kg.

Pertanto, anche il CU_{eff} relativo all'anno 2023 di cui al punto 5.1 del MTR-2 è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda i parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 e γ_2 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata” e di “performance di riutilizzo/riciclo”.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Il Comune di San Felice del Benaco per l'annualità 2023 con una popolazione residente di **3.461** abitanti e una **percentuale di raccolta differenziata del 77,8%**, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente¹).

Cluster popolazione residente	<u>RD media 2022</u> (%)
a) 1-2.500	67%
b) 2.501-5.000	71%
c) 5.001-15.000	73%
d) 15.001-30.000	70%
e) 30.001-50.000	68%
f) 50.001-100.000	64%
g) 100.001-200.000	64%
h) >200.000	47%

Per queste motivazioni, il parametro γ_1 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$

e valorizzato al valore medio per tutti i due anni 2024-2025: $\gamma_1 = -0,0$.

¹ Rielaborazione dati ISPRA relativo all'anno 2022.

γ_2 - performance riutilizzo/riciclo

La valutazione del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei Rifiuti, con la revisione del MTR2 per il secondo semiperiodo regolatorio, è ora diretta espressione dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del Produttore denominato $EFFICACIA_{AVV_RicRD,sc}$ e classificato come parametro **[R1]**.

La valutazione è determinata secondo i contenuti dell'art. 6 della Delibera 387/2023/R/rif ed è calcolato come segue:

$$Efficacia_{AVV_RICRD,sc}^a = Eff_{RD,sc}^a \times QLT_{RD,sc}^a$$

I due valori $QLT_{RD,sc}$ e $Eff_{RD,sc}$ sono rispettivamente:

$QLT_{RD,sc}$ di cui all'art. 5 di detta Delibera rappresenta la qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e mette in rapporto il valore massimo teorico dei ricavi da cessione di materia ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore i corrispettivi più elevati, corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi rispetto alla somma dei ricavi dai Corrispettivi effettivamente riconosciuti dai sistemi di compliance (AR_{sc}) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (AR): per il Gestore Garda Uno SpA il valore è pari a 0,718.

$Eff_{RD,sc}$ di cui all'art. 3 di detta Delibera rappresenta l'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore il cui valore indicatore è ottenuto come rapporto tra le quantità di rifiuti soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato diversi dai suddetti e le correlative quantità raccolte nell'anno: per il Gestore Garda Uno SpA il valore è pari a 1,000 in quanto tutti i rifiuti raccolti di tale tipologia sono stati conferiti agli impianti suddetti.

Il prodotto dei due indicatori / coefficienti produce un valore di R1 pari a 0.718 che risulta inferiore al limite imposto dalla Delibera pari a 0.85, rendendo la valutazione dell'efficacia di cui al parametro γ_2 come "non soddisfacente" che, in funzione della sottoevidenziata tabella

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

viene valorizzato al valore per il 2024 $\gamma_2 = -0,15$ e per il 2025 $\gamma_2 = 0$

Per quanto sopra riportato, i parametri γ e $1+\gamma$ assumono per il 2024 rispettivamente i valori di -0,15 e 0,85 e per il 2025 i valori 0 e 1.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Conseguentemente il coefficiente ω_a , diretta espressione del parametro γ_2 , risulta pari a 0,2 comportando la valorizzazione del fattore di sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è infine effettuata dall'Ente territorialmente competente nei limiti riportati nella successiva tabella:

		$C_{ueff} > Benchmark$	$C_{ueff} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Il fattore di recupero di produttività per il 2024 e 2025 è pari a: $X_a = 0,10\%$

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Il Coefficiente QL che misura il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e il Coefficiente PG connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi sono stati pesati secondo le necessità di integrazione dei Costi Operativi Incentivanti di cui al punto 3.2.3.

Al fine di garantire la copertura dei relativi Costi, il Coefficiente QL viene fissato al valore di 2% su tutte le gestioni servite da Garda Uno.

Le stringhe dei QL e PG previsti nell'arco 2024-2025 comprendente gli effetti di cui al punto 3.2.3 risultano dunque:

DESCRIZIONE	SIGLA	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	QL	2,00%	2,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	PG	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente CO_{116}

Parametro non formalizzato nel PEF.

5.1.4 Coefficiente CRI

Al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione, verificato attraverso la somma della colonna "Gestore" di tutti i PEF di tutti i Comuni gestiti da Garda Uno (che rappresenta le entrate regolatorie del gestore) correlato alle risultanze del Budget per gli esercizi 2024 e 2025, risulta necessario fissare il valore del coefficiente CRI, da ricomprendere nell'intervallo 0% - 7% (ma comunque, quest'ultimo, entro un valore massimo tale che il limite di crescita p delle entrate non sia superiore a 9,7%), nel 1,0%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Voce di costo previsionale non formalizzata nel PEF.

5.2.2 Componente previsionale CQ

La valorizzazione della componente previsionale CQ, quantificata al punto 3.2.3, risulta assolutamente necessaria al fine di integrare quanto previsto dalla Regolazione della Qualità (Delibera 15/2022/R/rif). Le linee di intervento sono molteplici ma toccano in grande parte gli oneri indotti dalle attività di Raccolta dei Rifiuti su Chiamata (c.d. "Ingombranti"), la corretta e puntuale organizzazione del Servizio di Pronto Intervento, le attività correlate alle consegne dei mastelli all'Utenza e correlativa necessità di organizzare l'intera logistica di magazzino oltre che le necessità di integrazione dei processi dedicati nel sistema ERP aziendale e di riorganizzazione dei processi e delle procedure interni.

I Costi sono stati stimati con cautela, nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della Gestione al fine di poter erogare un Servizio sempre migliore e di elevata qualità all'Utenza.

5.2.3 Componente previsionale COI

L'Ente Territorialmente Competente conferma la valorizzazione delle componenti previsionali COI_{TV} e COI_{TF} proposte dal gestore al paragrafo 3.2.3.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha verificato le vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore, confermando il rispetto dei criteri di classificazione e di calcolo di cui alle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'individuazione del fattore b di *sharing* dei proventi è stato stabilito congiuntamente in sede Assembleare ed è stato fissato in un valore pari a 0,30.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il parametro ω_a utile alla determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance deve essere quantificato sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

L'Ente Territorialmente Competente ha effettuato le valutazioni in merito ai due obiettivi sopra evidenziati scegliendo il valore dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ così come illustrato nel precedente paragrafo 5.1.1.

Sulla base delle valutazioni effettuate, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Ne discende un valore di ω_a pari a 0,2 per tutte le annualità 2024-2025.

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2024-2025, di seguito si evidenziano le componenti $RC_{TOT,TV,a}$ e $RC_{TOT,TF,a}$ inserite nel Piano Economico Finanziario e di cui, per talune, si rinvengono i relativi valori di riporto nei PEF degli anni precedenti.

Parte Variabile	2024		2025	
	Garda Uno	Ente Locale	Garda Uno	Ente Locale
Voce Conguaglio				
RCND				
RCU				
Cong. 2018/2019	-15.896	-819	0	0
Scost. COS				
Scost. COV				
Recupero COI	-344	0	0	0
Recupero CQ	-3.624	0	-674	0
Recupero CO ₁₁₆				
Δ costi Impianti				
Δ Entrate (a-2)	0	29.553	0	21.408
RC_{TOT,TV,a}	-19.864	28.734	-674	21.408

Parte Fissa	2024		2025	
	Garda Uno	Ente Locale	Garda Uno	Ente Locale
Voce Conguaglio				
RCU				
Cong. 2018/2019	5.695	12.554	0	0
Scost. COV				
Recupero COI	0	0	0	0
Recupero CQ				

Recupero CO ₁₁₆				
Recupero differenza WACC e Slic	-1.792	-372	-1.900	-320
Δ Entrate (a-2)	0	13.251	0	18.750
RC_{TOT,IV,a}	3.903	25.433	-1.900	18.430

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Come precedentemente illustrato, l'equilibrio della Gestione dell'attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani esercitata da Garda Uno SpA è oggetto di una valutazione basata sul fabbisogno derivante dal Budget di esercizio per l'anno 2024 e l'anno 2025 che è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Fabbisogno totale del gestore (totale Costi al netto dei Ricavi non regolatori) è il driver che consente di poter fissare il livello dei Ricavi Regolatori che consente di mantenere il corretto equilibrio economico e finanziario della gestione.

La fissazione del coefficiente r ad un valore più prossimo al 5,60% per tutte le gestioni del bacino servito dal gestore consente di raggiungere questo obiettivo senza gravare eccessivamente sull'Utenza finale raggiungendo un risultato comunque degno di rilievo (in un'ottica di limitazione dei costi operata dal gestore), pur considerando che la congiuntura economica degli ultimi anni ha messo a dura prova la gestione e la programmazione economica e finanziaria di Garda Uno.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel tool non sono state formalizzate detrazioni ai costi efficienti sia per la parte variabile che per la parte fissa.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Al fine di garantire la copertura integrale dei Costi del Servizio, la rimodulazione dei Conguagli è stata gestita infra quanto indicato al punto 5.9

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Per il Comune di San Felice del Benaco, sono state operate rimodulazioni del valore delle entrate tariffarie eccedenti il limite alla variazione annuale come segue:

	2024					2025				
	Garda Uno S.p.A.	0	0	totale gestori	Comune di San Felice del Benaco	Garda Uno S.p.A.	0	0	totale gestori	Comune di San Felice del Benaco
distribuzione del delta $(\sum \Delta - \sum \text{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	28.557			28.557	3.597					
distribuzione del delta $(\sum \Delta - \sum \text{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	14.396			14.396	1.814					
Distribuzione del delta $(\sum \Delta - \sum \text{max})$ di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	42.954	-	-	42.954	5.411					
	COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				

Nel contempo sono stati recuperati nel corso del biennio le rimodulazioni degli anni precedenti come segue:

	2024					2025				
	Garda Uno S.p.A.	0	0	totale gestori	Comune di San Felice del Benaco	Garda Uno S.p.A.	0	0	totale gestori	Comune di San Felice del Benaco
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-					-	
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-					-	
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE				-					-	

Risultano pertanto riportati alle annualità del terzo periodo regolatorio i seguenti valori:

	Post 2025				
	Garda Uno S.p.A.	0	0	totale gestori	Comune di San Felice del Benaco
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	26.557			28.557	3.597
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	14.396			14.396	1.814
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	42.954	-	-	42.954	5.411

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Casistica non presa in considerazione da parte dell'ETC.

5.11 Ulteriori detrazioni

Le detrazioni sono legate al MIUR, Recupero di Evasione ed Elusione e altri benefici, come sintetizzati nel prospetto seguente

Detrazioni da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR/Evasione/Agevolazioni/Riduzioni)

NOTA: valori delle detrazioni devono essere inseriti con segno positivo, il tool le sottrae in automatico

	2024	2025
Detrazioni come da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	14.381	20.927
Detrazioni come da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA		
Detrazioni come da Def. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	14.381	20.927

Nel dettaglio le detrazioni del periodo 2024 – 2025 (corrispondenti agli anni 2022 e 2023) sono così dettagliate:

Detrazioni al PEF	Anno 2024	Anno 2025
MIUR	2.154,23	2.026,73
ALTRE ENTRATE (AGEVOLAZIONI REGOLAMENTO)	12.227,00	18.900,00
TOTALE DETRAZIONI	14.381,23	20.926,73

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei Costi efficienti della raccolta differenziata

Trattasi del Coefficiente H che misura il grado di copertura dei Costi efficienti della raccolta differenziata. Con Delibera 389/2023/R/rif ARERA intende monitorare quale sia la componente dei costi di raccolta di quei rifiuti di Imballaggio per cui vige la partecipazione dei produttori alla loro copertura. Il monitoraggio si sostanzia nell'isolamento di parte dei Costi della componente CRD e di parte dei Ricavi della componente AR_{SC} si tenendo conto di quanto incidono anche la componente del Costo del Capitale CK e dei Costi Comuni operativi CC.

Parte dei dati che alimentano il foglio di calcolo (tool) messo a disposizione dall'Autorità deriva dalle informazioni già preinserite per altri scopi e altri direttamente calcolato dal tool stesso. Garda Uno è in grado di misurare gli ulteriori parametri necessari alla formalizzazione del valore di H:

- Quantità di rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
- Valore dei Ricavi AR_{si} e AR_{sc_si} dei rifiuti di imballaggio
- Costi operativi CRD_{SC_si} di raccolta, trasporto e pretrattamento delle frazioni differenziate relative ai soli imballaggi

Di seguito si evidenzia la tabella di calcolo finale con il relativo posizionamento di partenza oltre che gli obiettivi per l'anno 2024 e l'anno 2025.

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$A \frac{R_{si}}{R_{UR}}$	65.868		
$C \frac{R_{sc_si}}{R_{UR}}$ D	393.591		
H	16,7%	20,7%	24,2%
Classe di appartenenza	H	G	G

E
 COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
 Protocollo N.0003775/2024 del 12/04/2024

Relazione di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto dal Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS), ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di cui alla del. 363/2021/R/rif, come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

Premessa

Con la Deliberazione 363/2021/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025) del 3 agosto 2021 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Con la Deliberazione 389/2023/R/rif (Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)) sono state definite le regole per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio.

Ai sensi del comma 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/rif, il piano economico finanziario deve essere corredato “dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

Il successivo comma 7.4 precisa che ... *“gli Enti Territorialmente Competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”*.

Sede legale - Sede Amministrativa: Brescia Via Cefalonia 55 – 25124 BRESCIA (BS)

Sito: www.fiveconsulting.it

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'art. 28 del MTR-2 specifica, inoltre, che la verifica di cui sopra riguarda in particolare almeno la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti
- del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore

La documentazione che ciascun gestore è tenuto a trasmettere all'ETC, cui viene applicata la denominazione di "PEF grezzo", include:

- prospetto tabellare del PEF redatto tramite l'apposita modulistica messa a disposizione da ARERA (c.d. "Tool MTR-2") ed eventualmente dall'ETC medesimo, per ciascuno degli ambiti tariffari oggetto di affidamento
- una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dai documenti contabili e delle fonti contabili sottostanti
- eventuali altri documenti richiesti dall'ETC a integrazione di detta relazione
- una dichiarazione di veridicità di tutti i dati trasmessi, firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore

La validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio integrato dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 28 citato, essa consiste nel verificare almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

La Determinazione 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025.

Si fa presente che le procedure di validazione svolte non costituiscono una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci dell'ETC o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

Il presente documento esprime la validazione nei limiti e stante le osservazioni indicate con riferimento alla sola documentazione ricevuta dall'ETC e dal gestore. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione 363/2021/r/RIF come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-

Sede legale - Sede Amministrativa: Brescia Via Cefalonia 55 – 25124 BRESCIA (BS)

Sito: www.fiveconsulting.it

Stampato in copia di originale digitale.

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ivi indicati.

Attività svolta

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Deliberazione ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto l'MTR-2. Sono inizialmente stati analizzati i documenti messi a disposizione dall'ETC ed in particolare:

- PEF predisposto ai sensi del MTR-2;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 predisposta e trasmessa all'ETC dal gestore competente così come individuato dalla regolazione ARERA
- Ulteriori allegati al PEF grezzo trasmessi dal gestore all'ETC.

Ad una prima verifica della documentazione ricevuta:

- il PEF è risultato redatto secondo il *Tool di calcolo* previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Dichiarazione di veridicità è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023

Il soggetto deputato dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dai gestori riguardo all'anno a e sui successivi relativi al periodo MTR-2.

A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dai gestori unitamente al PEF c.d. "grezzo", l'attività svolta dal gestore di riclassificazione dei costi è indicata correttamente, così come i costi del Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie e sono stati attribuiti nelle singole voci di costo enucleati nella relazione di accompagnamento.

La verifica della metodologia di applicazione dell'MTR-2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente;
- i gestori hanno descritto nella relazione di accompagnamento della tabella PEF:
 - ✓ il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - ✓ il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio.
- i gestori hanno allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio.

Sede legale - Sede Amministrativa: Brescia Via Cefalonia 55 – 25124 BRESCIA (BS)

Sito: www.fiveconsulting.it **COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.**

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- La ricezione e analisi del PEF "grezzo" da parte dei gestori;
- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR-2.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite di incremento tariffario previsto dall'MTR-2. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Non è stato necessario effettuare le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, perché non ricadono nel perimetro gestionale dei gestori gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

Si prende da atto che:

- Il limite alla crescita per il calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2024 è l'importo del Piano Economico Finanziario 2023 così come determinato in fase di revisione *infra periodo* nell'anno 2023;
- I cespiti inseriti nel foglio IN_Cespiti_20 sono riportati così come inseriti nel Tool MTR-2 approvato per le annualità 2022-2025
- E' stato calcolato il conguaglio relativo ai costi previsionali valorizzati dai gestori nelle annualità 2022 e 2023;
- Sono stati valorizzati i cespiti acquistati dai gestori nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
- E' stato calcolato il conguaglio relativo ai costi di uso del capitale in quanto nelle predisposizioni tariffarie 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla deliberazione 68/2022/R/RIF (cfr. c. 2.2 Del. 68/2022/R/Rif)
- E' stata riportata l'ultima rata di conguaglio relativa alle annualità precedenti (2018 e 2019)
- La valorizzazione dei costi previsionali ha comportato alla valorizzazione del coefficiente QL
- E' stato valorizzato il coefficiente CRI nel calcolo del limite alla crescita di entrambe le annualità 2024 e 2025
- In entrambi le annualità 2024 e 2025 è stato rispettato il limite alla crescita

Esiti dell'attività di validazione svolta

Ad una verifica finale la documentazione trasmessa dal gestore è risultata completa e soddisfacente in tutte le sue componenti, ovvero PEF, relazione di accompagnamento e

Sede legale - Sede Amministrativa: Brescia Via Cefalonia 55 – 25124 BRESCIA (BS)

Sito: www.fiveconsulting.it

Stampato in presenza di un **CECA DI ORIGINALE DIGITALE**.

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


dichiarazione di veridicità in accordo con la Del. 363/2021 e s.m.i. quanto ai contenuti e con la Det. 1/DTAC/2023 di ARERA quanto allo schema formale.

Brescia, 12/04/2024

Il responsabile della validazione

Daniele Gazzorelli

F.I.V.E. CONSULTING SRL
Via Cefalonia, 55 - 7° Symbol
25124 Brescia
P.I. n. 03810390982



E

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Protocollo N.0003783/2024 del 12/04/2024

UTENZE DOMESTICHE												
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	2023			2024			Variazione in %	Variazione in €	
				TF	TV	Euro/ Utenza	TF	TV	Euro/ Utenza			
1	890	Monocale	60	0,504	44,276	75,00	0,4609	50,76	78,00	4,00%	3,00	
		Appartamento	100	0,504	44,276	95,00	0,4609	50,76	97,00	2,11%	2,00	
		Villetta	150	0,504	44,276	120,00	0,4609	50,76	120,00	0,00%	-	
		Media	101	0,504	44,276	95,00	0,4609	50,76	97,00	2,11%	2,00	
2	827	Monocale	60	0,588	88,552	124,00	0,5377	95,56	128,00	3,23%	4,00	
		Appartamento	100	0,588	88,552	147,00	0,5377	95,56	149,00	1,36%	2,00	
		Villetta	150	0,588	88,552	177,00	0,5377	95,56	176,00	-0,56%	1,00	
		Media	115	0,588	88,552	156,00	0,5377	95,56	157,00	0,64%	1,00	
3	508	Monocale	60	0,648	110,690	150,00	0,5925	119,45	155,00	3,33%	5,00	
		Appartamento	100	0,648	110,690	175,00	0,5925	119,45	179,00	2,29%	4,00	
		Villetta	150	0,648	110,690	208,00	0,5925	119,45	208,00	0,00%	-	
		Media	116	0,648	110,690	186,00	0,5925	119,45	188,00	1,08%	2,00	
4	330	Monocale	60	0,696	143,897	186,00	0,6364	155,28	193,00	3,76%	7,00	
		Appartamento	100	0,696	143,897	213,00	0,6364	155,28	219,00	2,82%	6,00	
		Villetta	150	0,696	143,897	248,00	0,6364	155,28	251,00	1,21%	3,00	
		Media	129	0,696	143,897	234,00	0,6364	155,28	237,00	1,28%	3,00	
5	117	Monocale	60	0,744	177,104	222,00	0,6803	191,11	232,00	4,50%	10,00	
		Appartamento	100	0,744	177,104	251,00	0,6803	191,11	259,00	3,19%	8,00	
		Villetta	150	0,744	177,104	289,00	0,6803	191,11	293,00	1,38%	4,00	
		Media	126	0,744	177,104	271,00	0,6803	191,11	277,00	2,21%	6,00	
6	173	Monocale	60	0,780	204,776	252,00	0,7132	220,97	264,00	4,76%	12,00	
		Appartamento	100	0,780	204,776	283,00	0,7132	220,97	292,00	3,18%	9,00	
		Villetta	150	0,780	204,776	322,00	0,7132	220,97	328,00	1,86%	6,00	
		Media	197	0,780	204,776	358,00	0,7132	220,97	361,00	0,84%	3,00	
UTENZE DOMESTICHE B&B												
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	2023			2024			Variazione in %	Variazione in €	
				TF	TV	Euro/ Utenza	TF	TV	Euro/ Utenza			
1	3	Monocale	60	0,5039	55,345	86,00	0,4609	59,72	87,00	1,16%	1,00	
		Appartamento	100	0,5039	55,345	106,00	0,4609	59,72	106,00	0,00%	-	
		Villetta	150	0,5039	55,345	131,00	0,4609	59,72	129,00	-1,53%	2,00	
		Media	190	0,5039	55,345	151,00	0,4609	59,72	147,00	-2,65%	4,00	
2	1	Monocale	60	0,5879	99,6209	135,00	0,5377	107,50	140,00	3,70%	5,00	
		Appartamento	100	0,5879	99,6209	158,00	0,5377	107,50	161,00	1,90%	3,00	
		Villetta	150	0,5879	99,6209	188,00	0,5377	107,50	188,00	0,00%	-	
		Media	132	0,5879	99,6209	177,00	0,5377	107,50	178,00	0,56%	1,00	
3	2	Monocale	60	0,6479	127,2934	166,00	0,5925	137,36	173,00	4,22%	7,00	
		Appartamento	100	0,6479	127,2934	192,00	0,5925	137,36	197,00	2,60%	5,00	
		Villetta	150	0,6479	127,2934	224,00	0,5925	137,36	226,00	0,89%	2,00	
		Media	403	0,6479	127,2934	388,00	0,5925	137,36	376,00	-3,09%	12,00	
4	2	Monocale	60	0,6959	166,0349	208,00	0,6364	176,18	214,00	2,88%	6,00	
		Appartamento	100	0,6959	166,0349	236,00	0,6364	176,18	240,00	1,69%	4,00	
		Villetta	150	0,6959	166,0349	270,00	0,6364	176,18	272,00	0,74%	2,00	
		Media	169	0,6959	166,0349	284,00	0,6364	176,18	284,00	0,00%	-	
5	1	Monocale	60	0,7439	199,2419	244,00	0,6803	209,03	250,00	2,46%	6,00	
		Appartamento	100	0,7439	199,2419	274,00	0,6803	209,03	277,00	1,09%	3,00	
		Villetta	150	0,7439	199,2419	311,00	0,6803	209,03	311,00	0,00%	-	
		Media	0	0,7439	199,2419	199,00	0,6803	209,03	209,00	5,03%	10,00	
6	0	Monocale	60	0,7799	226,9144	274,00	0,7132	244,86	288,00	5,11%	14,00	
		Appartamento	100	0,7799	226,9144	305,00	0,7132	244,86	316,00	3,61%	11,00	
		Villetta	150	0,7799	226,9144	344,00	0,7132	244,86	352,00	2,33%	8,00	
		Media	0	0,7799	226,9144	274,00	0,7132	244,86	274,00	7,93%	18,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampata il giorno 18/06/2024 a ore 12:30.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successivi.

La presente è stata pubblicata in formato digitale.

Comune di SAN FELICE DEL BENACO

CONFRONTO 2023-2024

UTENZE NON DOMESTICHE										
Categoria	Tipologia	Mq.	2023			2024			Variazione in %	Variazione in €
			TF	TV	Euro/Utenza	TF	TV	Euro/Utenza		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100	0,4154	0,5180	93,00	0,3917	0,6434	104,00	11,83%	11,00
2	Campeggi, distributori carburanti	100	0,7357	0,9268	166,00	0,6938	1,0941	179,00	7,83%	13,00
3	Stabilimenti balneari	100	0,5055	0,6461	115,00	0,4767	0,8250	130,00	13,04%	15,00
4	Esposizioni, autosaloni	100	0,3654	0,4646	83,00	0,3445	0,5902	93,00	12,05%	10,00
5	Alberghi con ristorante	100	1,2012	1,5090	271,00	1,1327	1,7815	291,00	7,38%	20,00
6	Alberghi senza ristorante	100	0,8558	1,1017	196,00	0,8070	1,3006	211,00	7,65%	15,00
7	Case di cura e riposo	100	0,9759	1,3153	229,00	0,9203	1,5528	247,00	7,86%	18,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	100	1,0660	1,3809	245,00	1,0053	1,6302	264,00	7,76%	19,00
9	Banche ed istituti di credito	100	0,5655	0,7569	132,00	0,5333	0,8963	143,00	8,33%	11,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100	0,9910	1,2415	223,00	0,9345	1,4657	240,00	7,62%	17,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	100	1,2963	1,6152	291,00	1,2224	1,9068	313,00	7,56%	22,00
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	100	0,8809	1,1017	198,00	0,8306	1,3006	213,00	7,58%	15,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100	1,0410	1,2699	231,00	0,9817	1,4992	248,00	7,36%	17,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	100	0,6707	0,8430	151,00	0,6324	0,9952	163,00	7,95%	12,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	100	0,8208	1,0282	185,00	0,7740	1,2139	199,00	7,57%	14,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100	4,8447	6,3870	1.123,00	4,5685	6,8242	1.139,00	1,42%	16,00
17	Bar, caffè, pasticceria	100	3,6435	4,8335	848,00	3,4358	5,1904	863,00	1,77%	15,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	100	2,0720	2,5132	459,00	1,9539	2,8145	477,00	3,92%	18,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	100	2,0770	2,4885	457,00	1,9586	2,7626	472,00	3,28%	15,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	100	8,2580	9,2680	1.753,00	7,7872	9,8727	1.766,00	0,74%	13,00
21	Discoteche, night-club	100	1,3413	1,6454	299,00	1,2648	1,9425	321,00	7,36%	22,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

TARIFE								
	Attività	Kc min.	Kc max.	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	11.098,00	4605,67	0,392	4.347,30
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,74	141.571,00	104054,69	0,694	98.217,38
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	409,00	206,55	0,477	194,96
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37	19.401,00	7081,37	0,345	6.684,11
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	22.067,22	26480,66	1,133	24.995,14
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	10.933,60	9348,23	0,807	8.823,81
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	0,00	0,00	0,920	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07	5.627,00	5992,76	1,005	5.656,57
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57	305,00	172,33	0,533	162,66
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	197,00	195,03	0,934	184,09
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	364,00	471,38	1,222	444,94
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,88	3.495,10	3075,69	0,831	2.903,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	852,54	886,64	0,982	836,90
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	3.502,00	2346,34	0,632	2.214,71
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	14.176,00	11624,32	0,774	10.972,21
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	3.298,00	15962,32	4,568	15.066,86
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	391,21	1424,00	3,436	1.344,12
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	89,00	184,23	1,954	173,89
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	570,00	1182,75	1,959	1.116,40
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25	91,00	750,75	7,787	708,63
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,34	0,00	0,00	1,265	0,00
					238.438	196045,691		185.047,83

Verificato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	3,24	11.098	35.958	0,643	7.139,93
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	141.571	780.056	1,094	154.892,46
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	4,16	409	1.699	0,825	337,44
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,97	19.401	57.669	0,590	11.451,18
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,97	22.067	197.985	1,782	39.313,02
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	10.934	71.615	1,301	14.220,30
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0	0	1,553	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	5.627	46.198	1,630	9.173,28
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,51	305	1.377	0,896	273,38
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,38	197	1.454	1,466	288,74
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	9,60	364	3.495	1,907	694,09
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,90	8,50	6,55	3.495	22.893	1,301	4.545,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	853	6.437	1,499	1.278,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	5,01	3.502	17.552	0,995	3.485,23
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	6,11	14.176	86.662	1,214	17.208,13
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	34,37	3.298	113.344	6,824	22.506,24
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	26,14	391	10.226	5,190	2.030,54
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,17	89	1.261	2,814	250,49
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	13,91	570	7.930	2,763	1.574,71
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	91	4.525	9,873	898,41
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	9,78	0	0	1,942	0,00
TOTALE					238.438	1.468.337		291.561,44

Verificato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: € 188.786,17

TFd							Gettito
n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)		
1	0,84	89.025,80	74.781,67	0,549	0,461		€ 41.029,03
2	0,98	94.604,00	92.711,92	0,549	0,538		€ 50.866,48
3	1,08	58.733,07	63.431,72	0,549	0,593		€ 34.801,87
4	1,16	42.377,38	49.157,76	0,549	0,636		€ 26.970,45
5	1,24	14.700,63	18.228,78	0,549	0,680		€ 10.001,24
6 o più	1,30	33.927,00	44.105,10	0,549	0,713		€ 24.198,30
1 - B&B	0,84	570,00	478,80	0,549	0,461		€ 262,69
2 - B&B	0,98	132,00	129,36	0,549	0,538		€ 70,97
3 - B&B	1,08	806,00	870,48	0,549	0,593		€ 477,59
4 - B&B	1,16	169,00	196,04	0,549	0,636		€ 107,56
5 - B&B	1,24	0,00	0,00	0,549	0,680		€ -
6 - B&B	1,30	0,00	0,00	0,549	0,713		€ -
						344.091,63	€ 188.786,17
							Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE


CVd (€) € 297.451,57
 CVd (€) € 297.451,57
 Qtot (kg) € 1.481.165,00
 Cu (€/kg) € 0,20
 Quv 297,39

Inserire							TVd	
n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
1	0,60	1,00	10%	0,85	890	756,5	50,76	€ 45.180,173
2	1,40	1,80	0%	1,60	827	1323,2	95,56	€ 79.024,989
3	1,80	2,30	0%	2,00	508	1016	119,45	€ 60.678,196
4	2,20	3,00	0%	2,60	330	858	155,28	€ 51.242,020
5	2,90	3,60	0%	3,20	117	374,4	191,11	€ 22.360,154
6 o più	3,40	4,10	0%	3,70	173	640,1	220,97	€ 38.228,458
1 - B&B	0,60	1,00	20%	1,00	3	3	59,72	€ 179,168
2 - B&B	1,40	1,80	0%	1,80	1	1,8	107,50	€ 107,501
3 - B&B	1,80	2,30	0%	2,30	2	4,6	137,36	€ 274,724
4 - B&B	2,20	3,00	0%	2,95	1	2,95	176,18	€ 176,182
5 - B&B	2,90	3,60	0%	3,50	0	0	209,03	€ -
6 - B&B	3,40	4,10	0%	4,10	0	0	244,86	€ -
						Totale	4980,55	€ 297.451,565
								Verificato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di SAN FELICE DEL BENACO

RIPARTIZIONE COSTI TARI ANNO 2024





COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - 25010 – San Felice del Benaco (BS)

Verbale n. 3 del 15.04.2024

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Esame e approvazione Delibera ARERA n.363/2021/R/Rif del Piano Economico Finanziario TA.RI per gli anni 2024 e 2025 e approvazione Tariffe per l'applicazione della Tassi sui Rifiuti TA.RI per l'anno 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Premesso che il sottoscritto Dott. Massimo Bellasio è stato nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di San Felice del Benaco, ai sensi dell'articolo 235 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), per il periodo dal 29/03/2024 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione consiliare di approvazione della revisione ordinaria del Piano Economico finanziario TA.RI per gli anni 2024-2025 e Tariffe anno 2024 ;

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido per il 2024 2025;
- Il nuovo metodo prevede in particolare un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025 e ha previsto anche l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA

Ritenuto che con la deliberazione ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 sono state:

- a) definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024 – 2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21);
- b) introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, con garanzie per la sostenibilità della tariffa all'utenza

Considerato che il Comune di San Felice del Benaco non dispone di una struttura organizzativa adeguata per garantire il rispetto del requisito di terziarietà del soggetto validatore essendo il soggetto investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati e che il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi con riferimento al settore della pubblica amministrazione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Protocollo N.0003921/2024 del 16/04/2024

Rilevate:

- Deliberazione n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- Deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- Determinazione n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- Deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30.03.2021 recante "Avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" e la n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- Inoltre ricordando la determinazione di AREA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021 /r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione ARERA n. 363/2021, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore va a predisporre annualmente il Piano economico finanziario, PEF, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC);

Considerato che l'ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, come da deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30 .01.2024, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che, sulla base del suddetto PEF, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 990.439,00 ma che, a fronte dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 previste dalla Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 la quota dei costi che verrà coperta con emissione di avvisi di pagamento TARI ammonta ad € 976.058,00, al netto delle detrazioni ;

Rilevato che nell'ambito del Totale quadro tariffario per Euro 976.058,00, al netto delle detrazioni, lo stesso si compone delle due componenti : Parte variabile per Euro 602.224,00 e Parte Fissa per Euro 373.874,00

Rilevato che il Piano Economico Finanziario allegato alla deliberazione è completo della relazione di accompagnamento e di veridicità,

Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per il PEF T.A.R.I. 2024 -2025 e per le Tariffe anno 2024.

Castellanza, lì 15/04/2024

Il Revisore

Dott. Massimo Bellasio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 18/06/2024 da Pochetti Michela.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Protocollo N.0003921/2024 del 16/04/2024